

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 256-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 4 novembre 1983 — dell'articolo 10-bis di cui all'articolo unico

DEL

DISEGNO DI LEGGE n. 256

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

col **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

(V. Stampato Camera n. 424)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1983
approvato, con modificazioni, dal Senato nell'anzidetta seduta del 4
novembre 1983*

*« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria
e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini »*

Norme transitorie in materia di strutture ospedaliere

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

1. Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale sono sospesi i finanziamenti destinati all'ampliamento delle strutture edilizie ospedaliere nelle regioni che hanno una dotazione superiore ai sei posti letto per mille abitanti con esclusione di quelli destinati al riequilibrio territoriale, nonché ai servizi di pronto soccorso e di emergenza secondo le disposizioni del comma 3.

2. Per le strutture ospedaliere in corso di costruzione, quali che siano le amministrazioni pubbliche finanziatrici, la prosecuzione dei lavori e la erogazione dei relativi finanziamenti è legata alla loro compatibilità con la realizzazione degli obiettivi stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 3.

3. Le regioni definiscono, anche con provvedimenti a stralcio dei rispettivi piani sanitari regionali, misure che prevedano in particolare il riequilibrio territoriale, il ridimensionamento, l'accorpamento e la riconversione, sulla base delle esigenze territoriali, degli ospedali, loro divisioni, sezioni e servizi, per i quali l'indice di utilizzazione dei posti letto è inferiore al cinquanta per cento. In particolare le regioni che hanno una dotazione di posti letto superiore di un terzo a quella indicata nel comma 1 definiscono, con lo stesso provvedimento, misure di riconversione programmata di parte dei presidi ospedalieri in altre strutture sanitarie, secondo le esigenze territoriali, anche con riferimento all'obiettivo della riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero. Tali misure di riconversione devono concludersi, sulla base degli obiettivi fissati, entro il 31 dicembre 1986.